

## FOCUS FISCALE

*Rubrica di novità legislative e giurisprudenziali  
riguardanti le piccole e medie imprese*

### LA (CONTROVERSA) QUESTIONE DELLA DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI EROGATI AGLI AMMINISTRATORI

di *Thomas Tassani*

#### 1. Premessa

Lo scorso anno, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della deducibilità del compenso spettante agli amministratori, con una soluzione che ha destato viva preoccupazione tra gli operatori, perché particolarmente negativa per i contribuenti. Nella controversia risolta con la ordinanza n. 18702 del 13/8/2010, le parti dibattevano circa la possibilità di dedurre i compensi degli amministratori di una società di capitali in un periodo diverso rispetto a quello di erogazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva sostenuto tale deducibilità, respingendo la tesi dell'Amministrazione finanziaria che riteneva simili compensi deducibili solo nel periodo di erogazione, stante il disposto di cui all'art. 62, comma 3, Tuir (nel testo *ante* Riforma Ires, che prevedeva che i compensi spettanti agli amministratori delle società di persone fossero deducibili "nell'esercizio in cui sono corrisposti"). La Corte di Cassazione ha superato del tutto la problematica della deducibilità nell'anno di erogazione oppure in quello di competenza, ritenendo che dalla norma in questione, la quale fa[ceva] esplicito riferimento ai soli amministratori di società di persone, deriverebbe il principio della indeducibilità *tout court* del compenso spettante agli amministratori di società di capitali. Ad avviso della Corte, tale soluzione interpretativa sarebbe da accogliere in quanto la posizione dell'amministratore di società di capitali è "equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione". Così come, dunque, non sono deducibili i compensi per l'opera prestata dall'imprenditore individuale (e dei familiari partecipanti all'impresa familiare), principio cristallizzato nell'attuale art. 60 Tuir,

neppure sono deducibili, da parte della società di capitali erogante, i compensi spettanti agli amministratori.

La vicenda interpretativa della deducibilità dei compensi agli amministratori ha però fortunatamente trovato una diversa risposta nella più recente sentenza n. 24957 del 10/12/2010 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che ha completamente ribaltato la posizione precedentemente espressa dalla stessa Corte nella ordinanza n. n. 18702 del 13/8/2010, con cui era stato affermato, in modo *tranchant*, il principio della assoluta indeducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali.

## **2. La deducibilità dei compensi agli amministratori di società di persone e di capitali ed il sistema del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.**

La norma di riferimento, per quanto attiene la deducibilità dal reddito di impresa dei compensi erogati agli amministratori è, nel sistema vigente, l'art. 95, comma 5, Dpr 917/86, secondo cui "i compensi spettanti agli amministratori dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1," (soggetti Ires), "sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico".

Tralasciando il profilo della partecipazione agli utili, la disposizione prevede la deducibilità dei compensi agli amministratori di società di capitali, introducendo la regola della deducibilità "per cassa".

La disposizione deve ritenersi riferibile anche alle società di persone, perché inserita tra le disposizioni generali in tema di determinazione del reddito di impresa, applicabili anche ad imprenditori individuali e società di persone, come risulta dal rinvio di cui all'art. 56 Tuir.

Nel sistema anteriore alla riforma Ires, vigente fino al 31/12/2003, la stessa norma attualmente contenuta nell'art. 95, comma 5, Tuir era prevista dall'art. 62, comma 3, Tuir e faceva riferimento agli amministratori di società di persone. La situazione normativa era però del tutto speculare a quella attuale, visto che per effetto del rinvio di cui al (previgente) art. 95, comma 1, Tuir, tale disposizione doveva applicarsi anche alle società di capitali.

L'evoluzione normativa conferma che la volontà del legislatore era (ed è) quella di prevedere la regola della deducibilità secondo il principio di cassa e quindi di derogare a quello di competenza, per i compensi spettanti agli amministratori di società, siano esse di persone oppure di capitali.

Il fatto che l'art. 62 prima e l'art. 95 oggi menzionino solo una categoria di amministratori deriva esclusivamente da una ragione di tecnica normativa, ossia per l'inserimento della norma tra le disposizioni dedicate al reddito di impresa tassato ai fini Irpef (prima) oppure ai fini Ires (oggi).

Tanto una interpretazione letterale dell'art. 62, comma 3, Tuir (ed oggi dell'art. 95, comma 5, Tuir) quanto una lettura evolutiva della norma in esso contenuta, confermano dunque che il sistema del Testo Unico *presuppone* la ordinaria deducibilità dei compensi erogati a qualunque tipo di amministratori, da parte della società erogante.

E' quindi possibile affermare che sia prima sia dopo la riforma Ires, il Tuir n. 917/1986 conteneva la regola codificata nell'attuale art. 95, comma 5, secondo cui i compensi agli amministratori, tanto di società di capitali quanto di società di persone, erano legittimamente deducibili, seguendo il criterio della cassa. Questa conclusione era stata invero stata messa in discussione dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702/2010 che, esaminando il problema in applicazione delle disposizioni *ante* riforma Ires, aveva concluso nel senso della assoluta indeducibilità dei compensi agli amministratori di società di capitali, perché l'art. 62, comma 3, Tuir (previgente) fa[ceva] esplicito riferimento ai soli amministratori di società di persone. Per avvalorare simile [originalissima] interpretazione, la Corte aveva aggiunto che la posizione dell'amministratore di società di capitali è "equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione".

Tale soluzione, come accennato, è stata sconfessata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24957/2010.

Con quest'ultima sentenza, la Corte afferma in modo estremamente chiaro che la norma di cui al previgente art. 62, comma 3, era applicabile anche alle società di capitali e non solo a quelle di persone e lo stesso, se questo è vero, deve affermarsi con riferimento all'attuale art. 95, comma 5, Tuir.

Alla luce di quest'ultima sentenza possiamo quindi ribadire che la deducibilità dei compensi agli amministratori di ogni tipo di società è oggi disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 95, comma 5, Tuir.

Il problema della deducibilità dei compensi agli amministratori è tradizionalmente stato quello della possibile individuazione di un limite di ordine *quantitativo* dei compensi deducibili. Detto in altre parole, prima della (ora superata) ordinanza n. 18702/10, l'Amministrazione finanziaria non metteva in discussione la deducibilità in sé, ma il *quantum* di deducibilità.

In base al principio di inerenza (art. 109, comma 5, Tuir) sono infatti deducibili tutte le spese sostenute dall'imprenditore (individuale o collettivo) che siano in rapporto di strumentalità, secondo un criterio di ordine oggettivo, con l'attività di impresa; risultando per contro indeducibili solo quelle spese che rispondono ad interessi personali o familiari o, in genere, estranei alla attività di impresa. Da questo punto di vista risulta indubbio che la tipologia di costi di cui si discute (compensi agli amministratori)

abbia un normale ed oggettivo rapporto di strumentalità con l'attività imprenditoriale, essendo in via teorica pienamente deducibili.

Secondo una lettura fornita dalla prassi amministrativa e da parte della giurisprudenza, però, il principio di inerenza esprimerebbe anche la necessità di una valutazione di ordine quantitativo nel rapporto tra spesa ed attività economica.

Nel senso che una spesa, seppur astrattamente inerente, potrebbe non esserlo più nel momento in cui supera determinati limiti *standard* di normalità. Vi è poi una seconda argomentazione a sostegno di simile posizione; quella, cioè, di evitare forme di elusione in quei casi in cui la corresponsione di compensi sproporzionati nasconde, in realtà, una fittizia distribuzione di utili.

Probabilmente per risolvere a monte tali problemi, nella disciplina anteriore al Tuir n. 917/1986, l'art. 59, comma 3, Dpr 597/73, nell'ammettere la deducibilità dei compensi agli amministratori soci, la limitava "nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci".

Tale limite di ordine quantitativo non è stato però riproposto nel Tuir n. 917/1986, ed in particolare negli articoli 62, comma 3 (ante riforma Ires) e 95, comma 5 (attualmente vigente), che si limitano ad ammettere la deducibilità in termini generali e a disciplinare il profilo temporale della stessa.

Sono quindi individuabili due filoni nella giurisprudenza degli ultimi anni. Il primo, secondo cui l'inerenza può essere negata quando l'ammontare dei compensi appare eccessivo rispetto a criteri oggettivi, comparando cioè il compenso stesso con il valore normale degli stessi, oppure il volume di affari o il risultato imponibile della società della società o gli utili riconosciuti ai soci (sentenze nn. 20748/2006; 12813/2000; 13478/2001 della Corte di Cassazione).

Il secondo, in base al quale il compenso agli amministratori sarebbe sempre pienamente deducibile e mai sindacabile in termini quantitativi, vista l'assenza, nell'attuale sistema, di una norma quale quella di cui all'art. 59, Dpr 597/73 (sentenze Corte Cassazione, n. 28595/2008, sent. n. 5278/2009, in passato sentt. nn. 6599/2002, 21155/2005).

### **3. Il pieno riconoscimento fiscale delle scelte imprenditoriali e contabili dell'imprenditore**

L'ultima posizione della Corte di Cassazione, espressa nella sentenza n. 24957/2010, accoglie l'orientamento della piena deducibilità dei compensi agli amministratori, peraltro prevalente nella giurisprudenza più recente.

In primo luogo, la Corte rileva la portata innovativa della eliminazione del limite "quantitativo" contenuto nell'art. 59, Dpr 597/73, da intendersi nel senso della chiara volontà legislativa di non sottoporre a nessuna valu-

tazione di questo tipo l'entità dei compensi agli amministratori.

Detto altrimenti, l'Amministrazione finanziaria non ha "il potere di ricondurre ai prezzi di mercato previsti per gli amministratori non soci (prezzi facilmente individuabili) i compensi sproporzionati".

Non solo ma, nella propria sentenza, la Corte assesta un duro colpo alla idea di un limite quantitativo insito nel principio di inerenza, affermando che si deve fare riferimento al profilo della "qualità" del costo piuttosto che a quello della "quantità", "proprio perché l'ordinamento riconosce all'imprenditore la libertà di impostare la sua strategia di impresa".

Il costo è inerente, sostiene la Corte, "se serve a produrre ricavi: una volta accettata questa qualità del costo, risulta difficile dire in quale misura esso è deducibile o meno, a meno che non vi sia una indicazione normativa specifica, che ponga un tetto alle spese: non sussistente allo stato attuale della legislazione".

La Corte affronta solo marginalmente la questione della possibile elusività di comportamenti volti a "mascherare" sotto forma di compensi quelli che in realtà sono utili fittiziamente distribuiti, limitandosi ad affermare che l'Amministrazione ed il giudice potrebbero, in tali ipotesi, avvalersi degli strumenti della simulazione e dei negozi in frode alla legge.

E' senza dubbio apprezzabile che la Suprema Corte non richiami il principio del divieto dell'abuso del diritto e non affermi quindi la indeducibilità, salvo la prova contraria della ragionevolezza economica da parte del contribuente.

Anzi, nel caso specifico la Corte afferma la non ricorrenza di uno scopo fraudolento e della fittizia distribuzione.

E' però possibile che la questione dell'applicabilità del divieto dell'abuso del diritto ad ipotesi come quella in oggetto possa essere il prossimo fronte su cui si concentrerà l'azione dell'Amministrazione finanziaria, almeno nei casi di soci-amministratori.

Allo stato attuale, tuttavia, la soluzione che emerge dalla più recente giurisprudenza è senza dubbio favorevole al contribuente, nel senso di una piena ed incondizionata deducibilità dei compensi corrisposti ad ogni tipo di amministratori.

*Thomas Tassani  
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"  
thomas.tassani@uniurb.it*